



## COMUNE di BAGNOLI di SOPRA

PROVINCIA di PADOVA

UFFICIO TRIBUTI

[www.comune.bagnoli.pd.it](http://www.comune.bagnoli.pd.it)

Li, 29 maggio 2008

# ESENZIONE ICI "PRIMA CASA" 2008

Gentili contribuenti,

Con l'approvazione del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 è stata disposta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili delle abitazioni principali e delle relative pertinenze.

### Quanto introdotto può essere così riassunto:

- Esenzione per abitazione principale (*ad esclusione delle abitazioni appartenenti alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9*) e relative pertinenze (*categorie catastali pertinenziali C/2, C/6 e C/7*).
- Esenzione per abitazioni principali assimilate dai regolamenti comunali a quella principale (*Esempio: a Bagnoli di Sopra sono tali le abitazioni principali di anziani e disabili che hanno trasferito la loro residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata*) e relative pertinenze. Anche in questo caso valgono i limiti delle categorie catastali sopra esposti.
- L'esenzione coinvolge anche l'eventuale imposta di scopo deliberata dal Comune (*non presente a Bagnoli di Sopra*).
- Abrogazione dell'ulteriore detrazione statale del 1,33 per mille, inserita con la precedente finanziaria.
- Le abitazioni principali appartenenti alla categoria A/1, A/8 e A/9 sono escluse dall'esenzione in oggetto e beneficiano dell'aliquota per abitazione principale e della detrazione ordinaria € 103,30.
- Le abitazioni principali dei soggetti residenti all'estero, sono escluse dall'esenzione in oggetto e pertanto beneficiano dell'aliquota per abitazione principale e della detrazione ordinaria € 103,30.
- Permane l'obbligo dichiarativo dell'abitazione principale, trattandosi di esenzione e non di esclusione.
- Le assimilazioni all'abitazione principale fatte dai regolamenti comunali, da prendere in considerazione anche per gli anni futuri, ai fini dell'esenzione in oggetto, sono quelle in vigore alla data del 29 maggio 2008. Con tale norma, sono stati "cristallizzati" i regolamenti dei Comuni.

### Precisazione sulle pertinenze:

Visti gli importanti risvolti delle predette disposizioni sulle pertinenze di un'abitazione principale, si ricorda brevemente che i requisiti della pertinenza sono due:

1. che sia effettivamente una pertinenza di un'abitazione principale. L'articolo 817 del codice civile stabilisce che: "Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".  
Esempio: un fabbricato di 600 mq, anche se censito nell'idonea categoria catastale, non può essere considerato pertinenza di un'abitazione di 100 mq, ma deve bensì essere considerato unità immobiliare a sé stante, su cui dovrà essere calcolata l'imposta.
2. che sia censita nell'idonea categoria catastale pertinenziale (C/2, C/6, C/7)

### Ulteriore detrazione comunale:

L'ulteriore detrazione comunale per soggetti con invalidità al 100% permane. Si applicherà solamente nei casi in cui l'abitazione principale non benefici dell'esenzione in oggetto, come ad esempio quando il soggetto sia proprietario di un'abitazione censita nelle categorie A/1, A/8, A/9.

In caso di eventuali future note o circolari ministeriali di particolare importanza, sarà cura dell'ufficio tributi pubblicarle nello spazio web comunale [www.comune.bagnoli.pd.it](http://www.comune.bagnoli.pd.it)

**Art. 1.**

**Esenzione ICI prima casa**

**1.** A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

**2.** Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

**3.** L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

**4.** La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.

Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

**5.** Al fine di garantire il contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.

**6.** I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 sono abrogati.

**7.** Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*...Omissis...*